



A tutte le ASD e SSD affiliate

Certificazione medica per l'attività sportiva dilettantistica: Ulteriori precisazioni

Come già comunicato, il “decreto del fare” ha modificato il “decreto Balduzzi” riportando, nella sostanza, **la situazione dei certificati medici a quella antecedente l'emanazione del decreto**, ricordiamo il testo: **“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art.7, comma 11, del DL 158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, GU n.169 del 20-07-2013. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'ECG”.**

In seguito con nota dell' 11 Settembre 2013, il Ministero della Salute ha chiarito che la soppressione dell'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria ha comportato anche la soppressione delle relative disposizioni, recate dal decreto 24 aprile 2013, contenute all'art.2, quindi eliminando la stessa definizione di “attività ludico motoria”. Rimane, invece, in vigore l'art. 3, che riguarda la definizione di attività sportiva non agonistica e la relativa certificazione **ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma a riposo.**

Si rammenta che si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

Quindi tutti i tesserati presso le ASD o SSD, non agonisti, *indipendentemente dal tipo di attività praticata*, dovranno produrre il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva, di tipo non agonistico, rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta *così come avveniva nelle passate stagioni sportive.*